

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 aprile 2013 è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l'iscrizione nell'apposita sezione Rea e l'aggiornamento al registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo REA per agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi, spedizionieri.

DM 26 ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio 2012, disciplina il passaggio di tutte le notizie contenute nel soppresso Ruolo rispettivamente nel Registro Imprese per soggetti che svolgono l'attività in forma imprenditoriale, nel Rea per tutti gli iscritti (dipendenti, collaboratori ecc.).
Il transito dei dati dovrà avvenire su espressa richiesta degli interessati.

Le imprese di mediazione (ditte individuali e società) attive alla data del 12 maggio 2012 dovranno presentare entro un anno (termine prorogato al 30 settembre 2013 con DM 23 aprile 2013) dovranno presentare un'istanza telematica utilizzando la procedura ComunicaStarweb con allegato il modello "Mediatori" compilato nelle sezioni "Anagrafica" e "Aggiornamento Posizione RI/REA" per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell'ex Ruolo al RI/REA per ciascuna sede o unità locale dell'impresa pena l'inibizione della continuazione dell'attività. Nel modello, nell'apposita sezione l'impresa attiva dovrà indicare anche tutti quei soggetti già abilitati ed in possesso dell'iscrizione nel soppresso Ruolo (dipendenti, collaboratori ecc.) che a qualsiasi titolo svolgono l'attività di mediazione per l'impresa stessa e per ciascun nominativo dovrà essere compilato l'int. P relativo alla modulistica Registro Imprese/Rea. l'aggiornamento della posizione dell'impresa consiste nella conferma dei dati e requisiti dal soppresso ruolo al Registro delle imprese; pertanto prima di inviare l'istanza di aggiornamento della posizione, l'impresa deve verificare le seguenti condizioni:

- i dati del Ruolo e del Registro Imprese, in particolare quelli relativi ai legali rappresentanti devono coincidere;
- i soggetti che svolgono l'attività di mediazione non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità, in caso contrario devono essere risolte prima dell'invio dell'istanza di aggiornamento;
- **deve essere stata allegata alla SCIA la polizza assicurativa aggiornata.**